

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Valida la notifica all'indirizzo PEC del titolare dell'impresa individuale per controversia non attinente la detta impresa

*Va ritenuto non fondato il motivo di appello con cui si chieda che venga pronunciata la nullità della sentenza per mancata regolare instaurazione del contraddittorio, rilevando che l'atto di citazione era stato notificato ad un indirizzo PEC risultante da un elenco pubblico (IN.-PEC), riferito all'impresa individuale del convenuto, domicilio digitale aperto per le sole questioni afferenti detta attività, mentre l'oggetto della controversia non aveva alcuna attinenza con la detta attività d'impresa. Ciò in quanto il legislatore, quanto meno dopo il 2010, non ha inteso operare alcuna distinzione fra effetti della notifica eseguita presso l'indirizzo PEC aperto dai soggetti obbligati per legge a munirsene e quelli che, volontariamente, abbiano optato di creare un proprio domicilio legale iscrivendosi nell'elenco di cui all'art. 6 quater D.L. 82/05; nemmeno alcuna disposizione impone di utilizzare un indirizzo PEC esclusivamente per alcuni tipi di atti: l'abrogazione dell'art. 4 del DPR 68/05 evidenzia che ciò che rileva è la presenza dell'indirizzo digitale del destinatario nei pubblici elenchi, presenza dalla quale si desume la disponibilità del privato ad utilizzare, anche quale destinatario, il proprio indirizzo di posta certificata (salva, eventuale, espressa e specifica limitazione, nel caso in esame non presente). Si consideri inoltre il*

*disposto dell'art. 139 c.p.c., che consente di effettuare la notifica di un (qualunque) atto giudiziario anche presso il luogo ove il destinatario svolge la sua attività lavorativa.*

## **Corte di appello di Milano, sentenza del 20.10.2022**

*...omissis...*

Con il primo motivo *omissis* chiede che venga pronunciata la nullità della sentenza per mancata regolare instaurazione del contraddittorio.

Rileva l'appellante che l'atto di citazione è stato notificato ad un indirizzo PEC risultante da un elenco pubblico (IN.-PEC), riferito alla sua impresa individuale agricola *omissis*, domicilio digitale aperto per le sole questioni afferenti detta attività e chiarisce, richiamando svariati elementi di fatto, che la vendita del veicolo non aveva alcuna attinenza con la sua impresa.

A sostegno delle sue tesi richiama quanto statuito dal Tribunale di Roma (ordinanza del 26 gennaio 2019 n. 122) che ha affermato che qualora una persona riceva sulla casella PEC della sua attività economica “una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata, la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario.”.

D'altronde, osserva il provvedimento citato, l'art. 16 ter DL 179/2012 richiama il DLGS n. 82/2005 (CA.), che all'art. 6 bis istituisce il registro IN.-PEC per le sole imprese e i professionisti, mentre all'art. 6 quater istituisce il registro per le persone fisiche e per i professionisti che non hanno l'obbligo di iscrizione: per tali ultimi soggetti il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai sensi dell'art. 4 DPR 68/05, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento, con la precisazione che il consenso all'uso di quell'indirizzo deve esser espresso e non può desumersi dalla mera indicazione del detto indirizzo nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

Precisa parte appellante che l'utilizzo improprio del suo domicilio legale le ha impedito di avere contezza dell'atto di citazione, essendo venuta a conoscenza del procedimento solo dopo la comunicazione della sentenza.

L'appellata evidenzia che l'art. 3-bis, comma 1 della legge 53/1994 dispone che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi», senza esigere che tale indirizzo abbia una qualche pertinenza con l'oggetto del contenzioso e sottolinea che non vi sono norme che subordinino l'utilizzabilità dell'elenco alla pertinenza del medesimo rispetto alla natura della lite.

Richiama un precedente della Corte di Appello di Torino (sentenza n. 128 del 27.01.2016) che ha affermato che “se l'art. 16-ter consente di notificare atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/94 al privato cittadino che abbia iscritto la propria PEC nell'ANPR, la notificazione potrà avvenire per atti di qualsiasi natura, purché riconducibili a quelli ex art. 1 L. 53/94... Ne discende, in linea più generale, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario PEC fu istituito.”

Ritiene la Corte che il motivo non sia fondato e che le osservazioni svolte non tengano conto delle modifiche introdotte con le varie norme che si sono succedute nel tempo.

L'art. 16 ter della legge 179/12 specifica quali sono i pubblici elenchi utilizzabili per la notificazione degli atti in materia civile (nonché penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) e, fra questi, sono indicati quelli di cui all'art. 6 quater del decreto legislativo 82/05. Tale articolo dispone che “È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis”, elenco nel quale, come specificato dall'art. 3 bis, comma 1 bis, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale. L'articolo 6 del d.l. 82/05 stabilisce che le comunicazioni elettroniche trasmesse da uno dei domicili digitali di cui all'art. 3 bis producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo posta raccomandata.

Il decreto legislativo 235/10, poi, ha abrogato, con l'art. 56, i commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del dpr 68/05, che disponeva che “Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati”, con la precisazione che tale dichiarazione obbligava solo il dichiarante, poteva essere revocata nella stessa forma e non poteva comunque essere dedotta “dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto”.

Questo, ai fini che qui interessano, il quadro normativo, dal quale è pertanto agevole rilevare come il legislatore, quanto meno dopo il 2010, non abbia inteso operare alcuna distinzione fra effetti della notifica eseguita presso l'indirizzo PEC aperto dai soggetti obbligati per legge a munirsi e quelli che, volontariamente, abbiano optato di creare un proprio domicilio legale iscrivendosi nell'elenco di cui all'art. 6 quater D.L. 82/05. Nemmeno alcuna disposizione impone di utilizzare un indirizzo PEC esclusivamente per alcuni tipi di atti: l'abrogazione dell'art. 4 del DPR 68/05 evidenzia che ciò che rileva è la presenza dell'indirizzo digitale del destinatario nei pubblici elenchi, presenza dalla quale si desume la disponibilità del privato ad utilizzare, anche quale destinatario, il proprio indirizzo di posta certificata (salva, eventuale, espressa e specifica limitazione, nel caso in esame non presente).

L'interpretazione dell'appellante, d'altronde, appare illogica a fronte del disposto dell'art. 139 c.p.c., che consente di effettuare la notifica di un (qualunque) atto giudiziario anche presso il luogo ove il destinatario svolge la sua attività lavorativa.

Giungendo ora al merito della controversia si rileva che, con il secondo motivo di appello, *omissis* si duole della sentenza là ove ha riconosciuto una sua responsabilità per i vizi della cosa venduta, evidenziando che l'acquirente ha, prima di procedere all'acquisto, visionato e ispezionato la vettura, chiedendo interventi di messa a punto regolarmente eseguiti: l'acquisto si è perfezionato, dopo trattative che hanno altresì condotto alla riduzione dell'originario prezzo, come da prassi: “visto e piaciuto”.

In ogni caso, prosegue l'appellante, l'importo richiesto dall'acquirente, corrispondente alla somma spesa per il ripristino del motore, è tale da alterare il rapporto di correttezza tra prestazione e controprestazione, andando a determinare un arricchimento del compratore che ha, consapevolmente, acquistato un veicolo con 17 anni di vita e 320.000 km percorsi.

L'appellato sottolinea che il venditore aveva garantito che il motore del veicolo era stato rifatto da “circa 50mila km ad ottobre 2018, appena tagliando” mentre il teste escusso aveva riferito che solo una parte del motore era stata rivista di recente ed evidenzia inoltre che la dazione della somma di euro 500,00 deve essere considerata quale riconoscimento dell'esistenza del vizio.

Sottolinea, poi, che non è ravvisabile alcun suo arricchimento posto che l'intervento effettuato è risultato necessario per garantire il funzionamento del bene.

Ritiene la Corte che l'appello debba essere respinto.

Innanzitutto, si evidenzia che non vi è prova del fatto che il contratto sia stato concluso con l'implicito richiamo alla clausola “visto e piaciuto”.

In ogni caso, come noto, l'eventuale rimando a tale tipo di pattuizione non esclude la garanzia per i vizi occulti, distinti da quelli prevedibili quale conseguenza, nei casi di vendita di cose usate, del normale logorio del bene.

Pertanto, anche qualora dovesse ritenersi che le modalità con le quali sono state condotte le trattative renda implicito il richiamo a detta clausola, ciò non porterebbe al risultato di ritenere esclusi dalla garanzia dovuta dal venditore i vizi che si manifestano dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto e solo a seguito dell'uso del bene compravenduto.

Si tratta di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 21204/16 e recentemente ribaditi da Cassazione sentenza n. 9588/22), che ha chiarito che sia la vetustà del veicolo, sia la sottoposizione dello stesso a un esame approfondito prima dell'acquisto sono circostanze di fatto che non escludono, ex se, la garanzia per i vizi della cosa venduta.

Nel caso in esame l'acquirente si è trovato nella necessità di sostituire delle componenti del motore poiché, come riferito dal teste escusso (meccanico che ha eseguito i lavori) e come riportato dal

Tribunale, era stata riscontrata sul veicolo un'anomalia al motore consistente nello "scampanamento" di un pistone danneggiato, che, facendo girare il motore in modo squilibrato, provocava una vibrazione dell'avantreno percepibile sul volante, rendendo così necessaria la sostituzione di tutti i pistoni, con gli elementi meccanici ad essi collegati.

E' stata pertanto dimostrata la presenza di vizi occulti e, cioè, di problematiche non accertate nel corso dell'esame e della prova del veicolo effettuata prima dell'acquisto: problematiche che rendevano il bene inidoneo all'uso cui era destinato, impedendo la sua circolazione.

La tesi dell'appellante che sostiene trattarsi di vizi compatibili con la vetustà del veicolo e con i chilometri dal medesimo percorsi è infondata, sia perché, come sopra detto, la risalenza nel tempo della cosa ceduta non determina, di per sé, l'assenza di garanzia per i vizi che rendono la cosa non idonea all'uso suo proprio, sia perché il venditore aveva garantito che il motore era stato rivisto "50.000 Km fa" (circostanza, quest'ultima, non contestata dall'appellante), mentre il teste escusso ha riferito che il motore era composto di componenti antiquati incompatibili con un recente rifacimento.

Nemmeno può sostenersi che il compratore abbia riconosciuto la presenza del vizio poiché, pur avendo riscontrato la presenza di una vibrazione del volante, ne aveva, unitamente al venditore, attribuito la causa alle ruote.

La circostanza che gli interventi di ripristino fossero necessari e funzionali a garantire il corretto funzionamento del bene, unitamente alla dichiarazione del teste che ha affermato che non erano praticabili interventi differenti o maggiormente convenienti, costituiscono elementi che rendono priva di rilevanza l'eccezione avanzata dall'appellante circa l'alterazione del sinallagma contrattuale. L'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva profusa e con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 842/21 pubblicata il 11.6.21, così dispone: respinge l'appello proposto; condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.777,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA; dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---